

IL NUOVO ART. 4: 1° COMMA

(PROF. MARIA TERESA SALIMBENI)

10 giugno 2016

LA NORMA

Art. 4 (*Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo*)

1° comma: “*Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*”.

-
- Il nuovo primo comma dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori si occupa di definire le condizioni del **legittimo utilizzo degli strumenti** da cui può derivare il controllo sui lavoratori.

-
- La nozione di “impianti audiovisivi” e di “altri strumenti”.
 - Il divieto generale del controllo a distanza dell’attività dei lavoratori: persiste?
 - Le condizioni che legittimano l’impiego del controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

-
- La procedura sindacale e l'autorizzazione amministrativa.
 - Le sanzioni.